




**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO**



82521

1 OTT 2012

Per **FIASCHETTI PATRIZIA**, (FSCPRZ61R65A772A) nata a Belvedere di Spinello (KR) il 25.10.1961, residente a Colleferro (RM), in via S. Agostino 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I) del Foro di Velletri (Tess. VEA00781) come da delega a margine del presente atto e con lui elett.te dom.ta in Roma, via Cosseria n.2 presso lo studio legale associato Avv.ti R. Faranda - P. M. Crupi - S. Dell'Alpi, domiciliatari (l'Avv. Magnani dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al Fax. n. 06/88932890 o all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) gianluca.magnani@oav.legalmail.it);

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge nella sua sede di via dei Portoghesi n.12 a Roma;

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge nella sua sede di via dei Portoghesi n.12 a Roma;

e nei confronti di

U.S.R. LAZIO / COMMISSIONE DI CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge nella sua sede di via dei Portoghesi n.12 a Roma;

resistenti

e nei confronti di

ALBERTO ROCCHI, res.te ad Anzio, via Rea Silvia n. 33 C - 00042;
MARZIALI DANIELA, res.te a Roma, via Divisione Torino 69 - 00143;

controinteressati

Il sottoscritto delega l'avvocato Gianluca Magnani alla rappresentanza, assistenza e difesa nella presente procedura innanzi al TAR ed in qualsiasi suo ulteriore grado o fase, anche di ottemperanza, opposizione, appello, precetto, esecuzione, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, opposizione di terzo, riassunzione, ecc., conferendogli tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato alle liti ex art.84 del c.p.c. ivi compresi quelli di proporre motivi aggiunti, conciliare e transigere, sia giudizialmente che stragiudizialmente, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, intervenire in ogni giudizio sia cognitivo sia esecutivo, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, proporre impugnazioni, incassare somme e rilasciare quietanze nonché farsi sostituire, domiciliarsi, nominare e delegare - presso qualsiasi altro foro - altri avvocati e procuratori ai quali sono fin d'ora concesse le identiche facoltà.


Elegge con lui domicilio presso lo studio legale associato Avv.ti Riccardo Faranda, Pasquale Maria Crupi e Salvatore Dell'Alpi in Roma, via Cosseria n. 2;

PER AUTENTICA
AVV. GIANLUCA MAGNANI

Oggetto:

- a) accertamento e declaratoria della nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, **previa sospensione dell'esecuzione**, della graduatoria generale di merito relativa al **concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi del MIUR – Dip. per l'Istruzione** (pubblicato in G.U. della Repubblica – 4^a serie speciale in data 15 luglio 2011) pubblicata con decreto del Direttore Generale USR Lazio n. 245 del 24.7.2012 di approvazione della stessa e **rettificata dal decreto direttore generale n. 278 del 3 agosto 2012;**
- b) per gli stessi motivi, accertamento e declaratoria della nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento dei tutti gli ulteriori atti amministrativi conseguenti e/o connessi, anche se non noti alla ricorrente;

IN FATTO

- 
1. la ricorrente è docente a tempo indeterminato nella scuola pubblica dall'a.s. 2002/2003 ed insegna nella classe di concorso A043 presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco (S.M.S. Mazzini) di Colleferro (RM);
 2. in data 15 luglio 2011 veniva pubblicato in G.U. il Bando di concorso per esami e titoli finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi con n. 2.386 posti messi a concorso in tutta Italia di cui n. 215 nel Lazio.
 3. detta procedura concorsuale, in applicazione dell'art. 3 del DPR 10 luglio 2008 n.140, si è svolta a livello regionale e prevedeva una prova pre-selettiva (già espletata il 12 ottobre 2011) seguita poi, per chi avesse conseguito punteggio pari o superiore a 80/100, dalla partecipazione alla procedura concorsuale vera e propria, consistente in due prove scritte seguite da una prova orale finale;
 4. i posti di dirigente messi a concorso erano 215 per il Lazio (v. allegato n. 1);
 5. la ricorrente, avendo tutti i requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'art. 3 del bando (Laurea + almeno 5 anni in ruolo), veniva ammessa a partecipare alla procedura e, dopo aver superando la prova pre-selettiva con

punti 91/100, sosteneva, superandole tutte, dapprima le due prove scritte e poi quella orale finale (v. doc.);

6. con il DDG 245 del 24.7.2012 veniva pubblicata la graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine del voto finale riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione in base alla Tabella Valutazione Titoli allegata al bando (v. allegato n. 4);
7. orbene, alla ricorrente veniva assegnato un punteggio inferiore a quello spettante per titoli valutabili, che costei provvedeva immediatamente a denunciare con istanza di rettifica (v. allegato n. 5);
8. nella suddetta graduatoria di merito, infatti, la ricorrente veniva a collocarsi nella posizione 169 con punteggio pari a 72,80 (v. doc.);
9. eppure costei, con tempestiva dichiarazione sostitutiva della certificazione dei Titoli culturali del 15.5.2012 ex artt. 45 e 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, aveva attestato, tra l'altro, il possesso di:
diploma master universitario – II° livello “MUNDIS Master Universitario per la Dirigenza degli Istituti Scolastici” rilasciato dalla scuola IAD dell’Università degli Studi di Tor Vergata (Tot. CFU 60).
- attestato Formazione Docenti incaricati F.O. (36 h) conseguito il 22.7.2000 presso la Scuola Media Statale Serangeli (v. allegato n. 3);
10. la suddetta attestazione era stata richiesta a tutti i candidati (come lei) ammessi alle prove orali, con avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio VIII prot. n.13240 del 8.5.2012 (v. allegato n. 2);
11. tuttavia i sopraelencati titoli culturali non erano stati valutati ai fini della determinazione del suo punteggio nella graduatoria generale di merito (v. doc.);
12. con fax indirizzato al Direttore Generale dell'USR Lazio del 26.7.2012 (allegato n. 5) la ricorrente provvedeva quindi a segnalare l'erroneo punteggio attribuitole con particolare riferimento proprio a:
- omessa valutazione del Master Universitario di II Livello “MUNDIS Master Universitario per la Dirigenza degli Istituti Scolastici”
- omessa valutazione dell'incarico di Funzione Strumentale;
13. all'uopo la Prof.ssa Fiaschetti allegava anche la certificazione Master II° livello, rilasciata dalla Scuola IAD dell'Università di Tor Vergata;



14. all'esito, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con decreto n. 278 del 3 agosto 2012, rettificava la graduatoria generale di merito approvata con il DDG n.245 del 24.7.2012 anche con specifico riferimento alla posizione della ricorrente; quest'ultima tuttavia vedeva accolta solo parzialmente la sua istanza (omessa valutazione dello svolgimento di Funzione Strumentale), ottenendo così pt. 73,00 anziché pt. 72,80 (v. allegato n. 6);
15. il rigetto dell'istanza con riferimento al Master di II° livello vantato comportava la mancata attribuzione di ulteriori pt. 3,50 (v. in diritto);
16. il punteggio ottenuto, ancorché rettificato da ultimo con il DDG USR Lazio n. 278 del 3 agosto 2012, è dunque erroneo e lede gli interessi della ricorrente che per i motivi che seguono chiede l'annullamento dell'impugnata graduatoria generale di merito nella parte in cui ella risulta inserita con punti 73,00 anziché 76,50;
17. i sigg.ri Alberto Rocchi e Marziali Daniela sono alcuni dei naturali controinteressati, in ragione del fatto che, se accolte le domande della ricorrente con il presente ricorso, quest'ultima supererebbe in graduatoria generale di merito entrambi i predetti;

IN DIRITTO

Stabilisce l'**art. 12** (*Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli*) del **bando di concorso** che:

"1. I candidati, che hanno superato la prova preselettiva di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.

2. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando, presentano al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.

3. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti:

a) in originale o copia autenticata;

b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale;

c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). **Le eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico Regionale.** Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. **Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.**

6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centovesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.”

Da par suo, l'allegata **Tabella Valutazione Titoli – Titoli Culturali** attribuisce punti 3,50 a **“master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate”**

Orbene la ricorrente, con tempestiva dichiarazione sostitutiva della certificazione dei Titoli culturali del 15.5.2012 ex artt. 45 e 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, ha attestato, tra l'altro, il possesso di un diploma master universitario – II° livello “MUNDIS Master Universitario per la Dirigenza degli Istituti Scolastici” rilasciato dalla scuola IAD dell'Università degli Studi di Tor Vergata (Tot. CFU 60) in data 22.1.2010.

Detto titolo risponde ai requisiti di cui alla declaratoria testé trascritta di guisa che ad esso sono astrattamente attribuibili punti 3,50.

Eppure il Master vantato dalla ricorrente non è stato valutato, e ciò per ragioni mai esplicitate ufficialmente che, in via del tutto informale, la Prof.ssa Fiaschetti ha raccolto dai responsabili dell'USR Lazio di via Pianciani a Roma.

Sembrerebbe infatti che la sua dichiarazione sostitutiva del 15.5.2012 non riportasse indicati alcuni degli elementi essenziali di identificazione del Titolo in questione, cosa che ne avrebbe impedito la compiuta valutazione.

In altri termini la Prof.ssa Fiaschetti, nel caso di specie, non avrebbe riportato nella dichiarazione sostitutiva della certificazione dei Titoli culturali, i dati necessari e sufficienti ad individuare il Titolo culturale vantato.

Tale assunto si contesta sotto due distinti profili:



I° Motivo – eccesso di potere

Le indicazioni fornite nella dichiarazione sostitutiva del 15.5.2012 erano sufficienti ad identificare il titolo culturale vantato. Segnatamente risultavano correttamente specificati: denominazione del Master (“*MUNDIS Master Universitario per la Dirigenza degli Istituti Scolastici*”), livello (secondo), Università che ha rilasciato il titolo (Scuola IAD Università Tor Vergata), anno accademico e data conseguimento (22.1.2010) (v. doc.);

Nè, d'altro canto, in mancanza di previsioni univoche del bando, poteva attribuirsi una qualche valenza normativa e/o carattere tassativo al “*promemoria ad uso esemplificativo*” – allegato 1 all'avviso USR Lazio prot. n.13240 del 8.5.2012 laddove vengono definiti come “indispensabili” ai fini dell'autocertificazione, gli elementi identificativi di ciascun titolo ivi elencati (per il Master di secondo livello: denominazione esatta e completa titolo conseguito; livello, durata e crediti; Università che ha rilasciato il titolo; anno accademico e data di conseguimento (giorno/mese/anno solare);

II° Motivo - violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) degli artt. 6 L. 241/90 e 12 del bando DDG M.I.U.R. 13/07/2011

Quand'anche codesto Ill.mo Tar adito ritenesse effettivamente insufficienti gli estremi identificativi riportati nella summenzionata dichiarazione sostitutiva del 15.5.2012 a mente delle indicazioni fornite dall'avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio VIII prot. n.13240 del 8.5.2012 e dal Promemoria ad uso esemplificativo ad esso allegato, gli artt. 97 Cost, 6 della L. 241/90 e 12 del bando di concorso imponevano comunque ai competenti Uffici Scolastici Regionali di regolarizzare le eventuali dichiarazioni errate entro termini all'uopo stabiliti (v. doc.).

Orbene, nel caso di specie, non soltanto difetta qualsivoglia circolare, avviso, nota dell'USR Lazio, successiva al bando, che consentisse (e prima ancora disciplinasse) termini e modalità di regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive della certificazione titoli eventualmente sbagliate e/o incomplete (e ciò in palese violazione dell'art. 12 del bando), ma non si è neppure tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva comunque sanato eventuali incompletezze allegando ad apposita istanza di revisione punteggio del 26.7.2012, l'esatta e completa indicazione degli estremi del Master II° livello vantato, oltre alla relativa certificazione.


Ciò tuttavia è stato ritenuto dall'amministrazione scolastica convenuta insufficiente e/o tardivo per sanare il presunto "grave" errore con la conseguenza che ad oggi la ricorrente sconta punteggio e posizione in graduatoria inferiore al dovuto (punti 73,00 anziché 76,50).

Nel caso di specie, dunque, non ha trovato ingresso il "dovere di soccorso", pacificamente riconosciuto in tutti i casi di mera integrazione della documentazione incompleta.

Orbene, tale condotta viola apertamente i dettami di legge, anche a mente dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia. E' ormai consolidato, infatti, il principio in base al quale *il precetto del "buon andamento" (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).*

Ed ancora: *“Salvo che sia disposto diversamente, l'amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l'integrazione del documento, piuttosto che provvedere all'esclusione dalla procedura selettiva”* (ex multis v. Tar Lazio-Roma, sez. I ter, sentenza 23.01.2008 n° 503)

Peraltro, l'art. 6 co. 1, lett. b) della l.n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) *“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (...)”*;



Dunque, ai sensi della richiamata giurisprudenza amministrativa *“... E' dunque ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi)”* (sent Tar Lazio-Roma, cit.)

Fermo quanto sopra neppure può validamente sostenersi, a difesa dell'amministrazione convenuta, che risultasse irrimediabilmente tardiva l'allegazione compiuta degli estremi del master conseguito rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, atteso che così come è stata possibile la rettifica per altri titoli culturali inizialmente negati (v. svolgimento Funzione Strumentale) allo stesso modo risultava possibile e non pregiudizievole per la P.A. riconsiderare la posizione della ricorrente anche con specifico riferimento alla valutazione del suddetto titolo, alla luce delle precisazioni ed allegazioni frattanto pervenute in data 26.7.2012.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*.

Che dall'erroneo (rectius inferiore) punteggio attribuitole derivino poi per la ricorrente danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, l'ingiusta assunzione di altri candidati mediante scorrimento dell'illegittima graduatoria generale di merito relativa al concorso per dirigenti scolastici, ipotesi quest'ultima che porterebbe conseguenze drammatiche sotto il profilo professionale ed economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

L'urgenza della sospensione dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende, quindi, dalla rilevanza della corretta collocazione in graduatoria ai fini delle future opportunità professionali della ricorrente in ambito dirigenziale nonché dalla consapevolezza che tale interesse non potrebbe trovare adeguata tutela se non previa sospensione della medesima esclusione.

Tutto ciò premesso, la **Prof.ssa Patrizia Fiaschetti** come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente dom.ta

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, voglia:

1) in via preliminare cautelare:

a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, **previa sospensione dell'esecuzione**, della graduatoria generale di merito per il Lazio relativa al *concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi del MIUR – Dip. per l'Istruzione* (pubblicato in G.U. della Repubblica – 4^a serie speciale in data 15 luglio 2011) - nonché del decreto del Direttore Generale USR Lazio n. 245 del 24.7.2012 di approvazione della stessa e del decreto direttore generale n. 278 del 3 agosto 2012 di rettifica della stessa – nella parte in cui la Prof.ssa **Patrizia Fiaschetti** risulta inserita con punti 73,00 anziché 76,50;

b) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia di tutti gli atti, precedenti e successivi, comunque collegati a quelli impugnati in via principale;

- spese e competenze rifuse e distratte;

2) nel merito:

a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento della graduatoria generale di merito per il Lazio relativa al **concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi del MIUR –**

Dip. per l'Istruzione (pubblicato in G.U. della Repubblica – 4^a serie speciale in

data 15 luglio 2011) - nonché del decreto del Direttore Generale USR Lazio n.

229 del 24.7.2012 di approvazione della stessa e del decreto direttore generale n.

298 del 3 agosto 2012 di rettifica della stessa – nella parte in cui la Prof.ssa

Patrizia Fiaschetti risulta inserita con punti 73,00 anziché 76,50;

b) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia di tutti gli atti, precedenti e successivi, comunque collegati a quelli impugnati in via principale;

- spese e competenze di causa integralmente rifuse e distratte;

Il contributo unificato dovuto per il presente procedimento in materia lavoro è pari ad € 300,00

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. bando di concorso;
2. avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio VIII prot. n. 13240 del 8.5.2012 avente ad oggetto produzione titoli culturali, professionali e di preferenza a parità di merito con allegato 1 – promemoria ad uso esemplificativo per i candidati;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione titoli della Prof.ssa Fiaschetti del 15.5.2012;

4. DDG USR Lazio n. 245 del 24.7.2012 di approvazione graduatoria generale di merito per dirigenti scolastici;
5. istanza Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 26.7.2012 di revisione punteggio con allegata certificazione Master universitario di II° livello, rilasciata dalla Scuola IAD dell'Università di Tor Vergata;
6. DDG URS Lazio n. 278 del 3.8.2012 di rettifica graduatoria generale di merito per dirigenti scolastici;

Albano Laziale, lì 28.09.2012

Avv. Gianluca Magnani



D.D.G. dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio n.245 del 24/07/2012 e rettificata dal DDG n.278 del 3 agosto 2012, recante la graduatoria generale di merito relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con D.D.G. 13 luglio 2011 e pubblicato in G.U.R.I. -4^ serie speciale in data 15 luglio 2011.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma n. 8052/2013 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.